

18486/2018



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MAGDA CRISTIANO
LAURA TRICOMI
GIULIA IOFRIDA
ALBERTO PAZZI
PAOLA VELLA

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.

Oggetto

Rapporti bancari -
querela di falso

Ud. 29/03/2018 CC
Cron. 18486
R.G.N. 20772/2013

ORDINANZA

sul ricorso 20772/2013 proposto da

[redacted] elettivamente domiciliato in Roma, Via della
Giuliana n.44, presso lo studio dell'avvocato [redacted],
rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted],
[redacted] giusta procura a margine del ricorso

C. de C. I.

- ricorrente -

contro

Unicredit S.p.a., nella quale si sono fuse per incorporazione
UniCredit Banca S.p.a., UniCredit Banca di Roma S.p.a., Banco di
Sicilia S.p.a., UniCredit Private Banking S.p.a., UniCredit Corporate
Banking S.p.a., UniCredit Family Financing Bank S.p.a. e UniCredit
BancAssurance Management & Administration S.c.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Ud. 29/03/2018 CC

1

Cron. 18486

ced.
620
2018

Roma, Largo Toniolo n.6, presso lo studio dell'avvocato Morera Umberto, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott. Carlo Vico di Bologna - Rep.n. 115840 del 29.10.2010


- controricorrente -

contro

Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Grazioli n.15, presso lo studio dell'avvocato Gargani Benedetto, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Ceciarini Massimo, giusta procura a margine del controricorso

- controricorrente -

contro

 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Emilio n.7, presso lo studio dell'avvocato Di Giacomo Enrico, rappresentata e difesa dall'avvocato Colizzi Sauro, giusta procura a margine del controricorso

- controricorrente -

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Boezio n.6, presso lo studio dell'avvocato Luconi Massimo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Bigliardi Alberto, giusta procura in calce al controricorso

- controricorrente -



contro

Banca CR Firenze S.p.a., già Cassa di Risparmio di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Grazioli n.15, presso lo studio dell'avvocato Gargani Benedetto, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Giglioli Giovanni, giusta procura a margine del controricorso

- controricorrente -

contro

[REDACTED]
[REDACTED]

- intimati -

avverso la sentenza n. 231/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/02/2013;
lette le memorie ex art. 380-bis1 cod. proc. civ. depositate dalle controricorrenti Unicredit S.p.a. e Intesa San Paolo S.p.a.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2018 dal cons. VELLA PAOLA.

FATTI DI CAUSA

I. Il sig. [REDACTED] dopo aver ottenuto il sequestro giudiziario della documentazione bancaria relativa ai rapporti intercorsi con le banche indicate in epigrafe a proprio nome nonché a nome del fratello [REDACTED] della società [REDACTED] n.c. [REDACTED] con atto di citazione del 20/12/1997 chiese la condanna di [REDACTED] delle banche medesime al risarcimento dei danni conseguenti alle

[REDACTED]

illegittime operazioni poste in essere dal primo, quale amministratore della predetta società, anche avvalendosi dei conti correnti intestati ad esso attore, sulla base di firme apocrife, previo accoglimento della querela di falso proposta in via incidentale.

II. Dopo una serie di interruzioni del processo, con sentenza del 21/05/2007 il Tribunale di Grosseto dichiarava inammissibile la querela di falso, respingeva le richieste istruttorie formulate dall'attore e dalla convenuta Banca di Roma, rigettava le domande principali e la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite nonché al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. in favore delle convenute [REDACTED].

III. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile e comunque infondato l'appello proposto da [REDACTED] verso la sentenza di primo grado, osservando - tra l'altro - che l'appellante non risultava aver devoluto al giudice dell'impugnazione «la decisione di falsità, onde riformare ... il capo della sentenza che la aveva dichiarata inammissibile per carenza dei contenuti ex art. 221 c.p.c., bensì ... inteso riproporre una nuova querela di falso ... ritenendo di poter superare l'onere di produzione di elementi e prove ex art. 221 c.p.c. chiedendo l'acquisizione di tutti i documenti sequestrati ed in custodia presso le banche».

IV. Avverso detta sentenza il ricorrente ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui solo alcune delle banche intimare (segnatamente Unicredit S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a., [REDACTED] [REDACTED] Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Banca CR Firenze S.p.a.) hanno resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la «Violazione dell'art. 221 c.p.c.», in quanto, nonostante la formula adottata nella citazione in appello ("in accoglimento della querela di falso che il s[redacted] con la sottoscrizione del presente atto formalmente propone") «l'appellante non ha proposto nessuna nuova querela di falso ... ma soltanto la critica ad una decisione assai superficiale da parte del giudice di merito».

2. Con il secondo mezzo si lamenta il «Difetto assoluto di motivazione», per non avere (testualmente) «la Corte d'Appello neanche affrontato la questione della motivazione della sentenza di primo grado, dichiarando così inammissibile l'appello prima ancora di dar conto dei motivi di appello».

3. La terza censura attiene alla «Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato», poiché «la Corte d'Appello, più che decidere su una domanda, ha deciso su cosa è stato domandato».

4. Con la quarta ed ultima doglianza – rubricata «Erronea interpretazione dell'art. 335» – il ricorrente sostiene (testualmente) che «l'anomalia originaria del presente giudizio consiste in un giudizio di inammissibilità sulla querela di falso fondato su rilievi di eccentricità giuridica», e che «l'invocata applicazione dell'art. 335 non può essere considerata come elemento di soccombenza».

5. Al di là dei vari profili di inammissibilità da cui risultano affetti i singoli motivi di ricorso – del tutto generici e privi del requisito di autosufficienza – il ricorso in sé va dichiarato inammissibile, in quanto, come puntualmente eccepito da pressoché tutte le parti controricorrenti, non è stata censurata una delle due *rationes decidendi* che sorreggono la decisione impugnata, segnatamente la



declaratoria di «inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. che prescrive la specificità dei motivi di appello».

6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di Unicredit S.p.a., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e Banca CR Firenze S.p.a. ciascuna in Euro 2.600,00 per compensi, nonché a favore di Intesa Sanpaolo S.p.a. in Euro 3.000,00 per compensi, in tutti i casi oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 29/03/2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia BARONE*



Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il **1-2 LUG. 2018**

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia Barone*